



Sentenza

n. 188 / 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente

Andrea Luberti Consigliere

Claudio Guerrini Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **62588** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti nei confronti del **sig. B.F.**, nato a Livorno il 14 marzo 1965 ed ivi residente, in Via Torino n. 5, int. 4 (C.F. BCCFRZ65C14E625K), e della **sig.ra L.C.**, nata a Livorno il 14 marzo 1965 ed ivi residente, in Via Luigi Cocchella n. 19, scala I, int. 6 (C.F. LZZCHT70A49E625L), entrambi rappresentati e difesi, giusta procure speciali in atti, dall'Avv. Giacomo Pasquinucci, il quale dichiara di voler le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) giacomopasquinucci@pec.ordineavvocatilivorno.it e al n. di fax 050-504347; nonché elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale costituito dalla suddetta casella PEC.

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nell'udienza del 6 luglio 2022, svoltesi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Adriana Piperata, il magistrato relatore dott. Claudio Guerrini, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Acheropita Rosaria Mondera, nonché l'Avv. Giacomo Pasquinucci per i convenuti.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 21.12.2021 e regolarmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'AUSL Toscana Nord Ovest (di seguito, AUSL Toscana Nord Ovest o, semplicemente, Azienda sanitaria), della somma complessiva di **euro 27.584,15** o della diversa somma ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione e fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e con le spese del giudizio.

A sostegno dell'azione erariale l'organo requirente riporta che gli odierni convenuti, all'epoca in servizio presso l'Ospedale di Livorno con le qualifiche, rispettivamente, di operatore socio-sanitario (sig. B. F.) e di infermiere (sig.ra L.C.), nell'ambito di un procedimento penale instaurato anche nei loro confronti venivano rinviati a giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, con i seguenti rispettivi capi di imputazione:

- per L.C.:

"1) Artt. 81/2, 110, 314, 61 n. 2 c.p. 9/7 l. 376/2000 perché, su mandato del cognato F. B., al fine di consentire a questo il successivo commercio

illecito, si impossessava reiteratamente di confezioni di sostanze dopanti di cui aveva la disponibilità in quanto infermiera dell'unità di nefrologia dell'Ospedale di Livorno, ricavando una parte delle somme che il B. si procurava dalla successiva commercializzazione. In Livorno tra il gennaio e l'aprile 2014”;

- per B. F.:

“2) Artt. 81/2, 110, 314, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con la cognata C. L., al fine di commercializzarle ed in attuazione di un unico disegno criminoso, si appropriava reiteratamente di confezioni di sostanze dopanti, di cui la Lazzari si impossessava, avendone la disponibilità, in quanto infermiera dell'Unità di Nefrologia dell'Ospedale di Livorno. In Livorno tra il gennaio e l'aprile 2014;

3) Artt. 81/2, 648 c.p. perché, consapevole della loro provenienza delittuosa, si procurava da ignoti 9 confezioni di medicinali ad uso esclusivo ospedaliero e 17 dispositivi medici, che gli venivano rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare. In Livorno, acc.to il 22/7/2015;

4) Artt. 81/2 c.p., 9/7 e legge n. 376/2000 perché, al di fuori dei canali delle farmacie aperte e di quelle ospedaliere, commercializzava farmaci ad azione dopante vendendoli, sia da solo sia in concorso con Antonio CATARSI, a Roberto ANGELI, Matteo CAPPE', Luca BENEDETTI. In Livorno tra il gennaio e l'aprile 2014”.

Detto procedimento conduceva alla pronuncia della sentenza n. 321 del 2.11.2020 del Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) presso il Tribunale di Livorno, con la quale venivano applicate, ai sensi degli

articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale, varie pene detentive e pecuniarie anche a carico dei sig.ri B. F. e L.C.. Il ricorso proposto avverso tale pronuncia veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, Sez. 6 Penale, con sentenza n. 38159 del 20.11.2021.

In data 10.7.2018, l'AUSL Toscana Nord Ovest, succeduta a titolo universale per fusione in tutti i rapporti giuridici della cessata Azienda USL n. 6 di Livorno, ha comunicato ad entrambi gli odierni convenuti gli atti di costituzione in mora relativamente ai danni asseritamente subiti in conseguenza delle loro condotte.

Ravvisando nella fattispecie una vicenda causativa di danno erariale, la Procura contabile ha indirizzato a ciascuno dei suddetti soggetti l'invito formale di cui all'art. 67 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.), in entrambi i casi notificato in data 20.10.2021.

In riscontro, gli interessati hanno prodotto una nota congiunta di deduzioni, contenente argomentazioni difensive successivamente riproposte ed ulteriormente illustrate in sede di costituzione nel presente giudizio.

Nell'atto di citazione successivamente depositato, la Procura contabile ha conclusivamente ritenuto sussistenti nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile imputabile ai convenuti.

In particolare, la Procura afferma che, dai fatti delittuosi in questione, caratterizzati dalla dolosità delle condotte dei soggetti convenuti, è derivato all'erario un danno dell'importo complessivo di euro 27.584,15

di cui al *petitum* erariale, composto dagli elementi di seguito specificati.

In primis, viene considerato il nocumento consistente nel costo dei farmaci sottratti, il quale è stato valutato in euro 3.674,76 dalla stessa Amministrazione danneggiata sulla scorta di un calcolo in cui si sarebbe tenuto conto del costo di ogni confezione e di un elevato numero di sottrazioni che, come riportato nella sentenza penale n. 321 del 2020 del Tribunale di Livorno, sarebbero state "reiterate".

La suddetta voce di danno è ritenuta attribuibile alla responsabilità solidale di entrambi i dipendenti condannati, allo stesso modo del danno corrispondente alle spese indirette di gestione asseritamente resesi necessarie per l'AUSL Toscana Nord Ovest in conseguenza delle condotte delittuose dei due dipendenti, che la stessa Amministrazione danneggiata ha quantificato nell'importo di euro 1.665,87 calcolato sulla base del costo complessivo delle ore lavorate dai propri dipendenti che si sarebbero occupati della vicenda processuale.

Un danno per violazione del rapporto sinallagmatico sarebbe stato determinato da entrambi i convenuti in relazione all'utilizzo dell'orario di servizio retribuito, non per svolgere le proprie mansioni, bensì per compiere le descritte condotte delittuose. Ai fini della relativa quantificazione, sono stati considerati gli elementi emergenti dagli atti investigativi e processuali della sede penale che evidenziavano una intensa attività dedicata alla sottrazione di farmaci dopanti, tale da far ritenere che ciascuno degli interessati avrebbe distolto dai propri doveri di servizio almeno 1/10 del tempo lavorativo giornaliero. Pertanto, avuto anche riguardo al dato attestato dall'AUSL Toscana Nord Ovest relativo

alle retribuzioni percepite dai convenuti nel periodo gennaio-aprile 2014 (ovvero del periodo di consumazione dei reati ad essi contestati secondo i capi di imputazione della Procura della Repubblica), pari a euro 10.406,42 per la sig.ra L. e euro 8.371,00 per il sig. B., la voce di danno in esame è addebitata alla prima per euro 1.406,42 (10.406,42: 10) e al secondo per euro 837,10 (8.371,00: 10).

Le condotte delittuose tenute dai convenuti e accertate con sentenza penale definitiva, avrebbero inoltre determinato per l'azienda sanitaria in questione un danno d'immagine suscettibile di risarcimento.

Al riguardo, la Procura attrice osserva che il caso giudiziario in questione ha suscitato l'interesse dell'opinione pubblica in conseguenza della risonanza riservata in merito dagli organi di informazione, come comprovata da diversi articoli che provvede ad allegare.

Siffatta voce di danno viene dalla Procura equitativamente quantificata in euro 20.000,00, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: dolosità del comportamento; riprovevolezza sociale, oltre che rilevanza penale, della condotta posta in essere; reiterazione dei fatti delittuosi protrattisi nel tempo; risonanza della vicenda sugli organi di stampa.

Riassumendo, quindi, il danno cagionato all'AUSL Toscana Nord Ovest, come detto pari a euro 27.584,15, viene chiesto in risarcimento ai convenuti secondo la seguente ripartizione:

- euro 25.430,63 (1.665,87 + 3.674,76 + 20.000,00), ai Sigg.ri L.C. e B. F., con vincolo di solidarietà;
- euro 1.406,42, alla sig.ra L.C., a titolo di violazione del rapporto

sinallagmatico, senza vincolo di solidarietà;

- euro 837,10, al sig. B. F., a titolo di violazione del rapporto sinallagmatico, senza vincolo di solidarietà.

Nell'atto di citazione vengono altresì espresse alcune osservazioni in replica alle deduzioni difensive precedentemente depositate dai convenuti in fase istruttoria.

Quanto alla avvenuta formulazione della richiesta di patteggiamento basata sul reato di appropriazione indebita, la Procura ne afferma l'irrelevanza a fronte della decisione adottata dal Tribunale con la menzionata sentenza n. 321 del 2020.

La Procura ritiene poi inconferente l'argomento fondato sul rifiuto opposto dall'azienda sanitaria danneggiata all'offerta di risarcimento dei danni proposta dai due dipendenti condannati per un importo di euro 5.000,00, posto che il danno quantificato risulterebbe molto più elevato.

In merito al rilievo per cui la quantificazione in euro 3.674,76 del danno corrispondente al costo dei farmaci sottratti sarebbe apodittica, la Procura risponde asserendo che il suddetto importo è stato individuato sulla base degli elementi probatori del processo penale, utilizzando criteri equitativi e garantisti.

2. I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa congiunta di risposta depositata il 14 giugno 2022, svolgendo una serie di difese di merito comprendenti anche quelle già dedotte in fase istruttoria.

2.1 Nella memoria sottoscritta dal legale incaricato del relativo patrocinio, un rilievo predominante viene assegnato alla ricostruzione delle vicende penali che hanno coinvolto i sig.ri B. F. e L.C., posto che

dall'apprezzamento degli esiti del relativo procedimento viene fatta discendere la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria di importo maggiore, ovvero quella basata sui danni d'immagine che sarebbero derivati in capo all'AUSL Toscana Nord Ovest.

Il predetto difensore, quindi, dopo aver illustrato i termini della proposta di patteggiamento avanzata dai propri assistiti in sede penale, puntualizza che la medesima è stata accolta dal giudice del Tribunale di Livorno che ha emesso la sentenza n. 321 del 2020, con la quale si è provveduto all'applicazione delle pene concordate ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., previa sussunzione delle condotte delittuose in questione non già nella fattispecie del peculato, bensì in quella dell'appropriazione indebita aggravata. A dimostrazione, nella comparsa viene riprodotto il dispositivo del citato provvedimento giurisdizionale. Come ulteriore precisazione, viene altresì evidenziato che le pene comunque applicate a carico dei suindicati soggetti e in accordo con i medesimi, si riferiscono alla contestazione del diverso reato di ricettazione. La suddetta pronuncia risulta passata in giudicato a seguito della sentenza n. 38159/2021 della Corte di Cassazione che dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso proposto dal Procuratore generale.

Da quanto sopra emergerebbe quindi che gli odierni esponenti non sono stati condannati per il reato di peculato ex art. 314 del codice penale. Costoro, infatti, in base alla suddetta sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, si sono resi responsabili della diversa fattispecie dell'appropriazione indebita aggravata, rispetto alla

quale, oltretutto, non hanno riportato condanna alcuna, essendo tale reato perseguibile solo a querela della persona offesa, che, nella specie, non fu proposta.

Ad avviso del difensore, dunque, da quanto precede deriva il venimento, nel caso di specie, del presupposto necessario per pretendere dai convenuti il risarcimento del danno d'immagine sofferto dall' AUSL Toscana Nord Ovest, ovvero l'intervenuta sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti previsti e puniti dal Capo I, Titolo II, Libro II del Codice penale. Ciò comporta la richiesta di rigetto della domanda giudiziale formulata in tal senso dalla Procura contabile.

2.2 In subordine il patrocinante sostiene che, in ogni caso, il risarcimento del danno d'immagine subito dall'Amministrazione di appartenenza dovrebbe essere escluso in base alla condotta tenuta dalla stessa, la quale non ha colto la possibilità di riabilitare il bene giuridico leso mediante prestazione del consenso alla proposta dei propri assistiti di messa a disposizione gratuita delle proprie energie lavorative per far fronte alle necessità connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19. Tale circostanza interromperebbe il nesso causale fra le condotte dei convenuti e il preteso danno all'immagine dell'AUSL Toscana Nord Ovest e, in ogni caso, condurrebbe ad un sostanziale azzeramento del danno risarcibile in base all'art. 1228, comma 2, del Codice civile.

Ad analoga conclusione dovrebbe condurre anche il rifiuto opposto dall'Azienda sanitaria all'offerta, ugualmente avanzata dai convenuti nel corso del procedimento disciplinare avviato nei loro riguardi, di ristorare

con il versamento di euro 5.000,00 i danni patiti dal suddetto datore di lavoro.

In via ulteriormente subordinata, la difesa contesta la quantificazione del danno d'immagine da risarcire operata dall'attore erariale, il cui ammontare dovrebbe essere ridotto in considerazione del fatto che la notizia sarebbe apparsa soltanto su quattro articoli di giornale a tiratura locale.

2.3 I convenuti contestano anche la richiesta di risarcimento delle varie voci di danno patrimoniale, la cui quantificazione operata dalla Procura attrice e, ancor prima, dalla stessa Amministrazione di appartenenza, è ritenuta apodittica.

In primo luogo, richiamano varie dichiarazioni rese dall'Azienda sanitaria in fase istruttoria e risultanti dagli atti del fascicolo processuale, che si esprimerebbero nel senso dell'impossibilità di definire con sufficiente certezza l'ammontare del pregiudizio corrispondente al valore dei farmaci sottratti. Ciò per varie ragioni, tra le quali: il fatto che *"...all'epoca dei fatti non era in uso alcuna procedura di carico e scarico..."* dei farmaci stessi; circostanza per cui pur conoscendo *"...il prezzo per singola fiala/confezione (riferito al periodo) per le specialità medicinaliin uso presso il reparto di dialisi della U.O. Nefrologia..."* (si tratta del reparto in cui operava la sig.ra L.), non è *"...desumibile, dagli atti in nostro possesso, il nome delle specialità sottratte"*.

Ciò nonostante, l'Ausl in questione avrebbe poi proceduto al computo del danno in questione sulla base di un'ipotesi di stima, ovvero addebitando ai convenuti la differenza tra le spese dalla medesima

sostenute nel primo quadrimestre del 2014 per l'acquisto dei farmaci della stessa tipologia di quelli sottratti e le spese sostenute nel primo quadrimestre del 2013, per l'acquisto degli stessi farmaci. Ma, secondo la difesa, tale metodologia di calcolo comporterebbe l'effetto di caricare sugli odierni esponenti farmaci che sicuramente sono stati acquistati e regolarmente utilizzati per la cura dei pazienti. La quantificazione estimativa di che trattasi, pertanto, non risulterebbe affatto attendibile.

Analoghe contestazioni vengono riservate alla determinazione del danno derivante dalle spese indirette di gestione sostenute dall'Amministrazione a seguito della vicenda penale in questione, equivalenti al tempo impiegato da propri dipendenti per seguire e analizzare gli sviluppi del procedimento avviato nei confronti dei sig.ri B. e L..

Ciò in quanto, i calcoli a tal fine compiuti dall'Amministrazione datrice di lavoro e avallati dalla Procura erariale non sarebbero supportati da idonei elementi di prova, sia riguardo al numero di ore effettivamente lavorate dai dipendenti coinvolti nelle attività conseguenti alle condotte delittuose dei convenuti, sia riguardo al relativo costo.

Infine, difetterebbe analogamente di supporto probatorio la quantificazione del danno da violazione del rapporto sinallagmatico, posto che dagli atti del fascicolo penale invocati dalla Procura non sarebbe ricavabile alcun dato tale da avallare la stima dell'impegno orario dedicato dai convenuti alla commissione delle attività illecite nei termini indicati nell'atto di citazione.

2.4 Alla luce delle argomentazioni sopra sintetizzate, la memoria

difensiva in questione conclude chiedendo, in tesi, il rigetto per tutte le domande attoree formulate nei confronti dei sig.ri B. e L., e in ipotesi, la riduzione del risarcimento richiesto.

3. All'udienza del 6 luglio 2022, il Pubblico Ministero si riportava agli atti, mentre la difesa dei convenuti insiste nelle deduzioni formulate in comparsa, in particolare riguardo alla mancanza dei presupposti per la configurabilità del danno all'immagine e al difetto di prova del danno diretto. Quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nel presente giudizio sono prese in considerazione le condotte dei convenuti, sig. B. F. e sig.ra L.C., che hanno già formato oggetto del procedimento penale conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza n. 321/2020 del GUP presso il Tribunale di Livorno. Tale pronuncia risulta emessa, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta degli imputati ex artt. 444 e ss. c.p.p., in riferimento alle imputazioni formulate nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero del 20.11.2018 e riportate in narrativa, concernenti reiterati atti di appropriazione ed impossessamento di confezioni di sostanze ad azione dopante a disposizione nell'unità di nefrologia dove operava la sig.ra L.C. e di successiva illecita commercializzazione di tali farmaci al di fuori dei canali delle farmacie aperte e di quelle ospedaliere.

I fatti imputati ai convenuti nella predetta sentenza sono da considerarsi, in questa sede, come giuridicamente accertati nella loro materialità (oltre che nella loro valenza penale e, per l'appunto, nella loro ascrivibilità agli imputati qui convenuti), stante il particolare valore

probatorio da riconoscersi, secondo giurisprudenza consolidata, alle sentenze c.d. di patteggiamento, vincibile dai convenuti soltanto attraverso la presentazione di specifiche ed inequivocabili prove contrarie (v. già questa Sezione, sent. n. 458/2021 e n. 136/2021; nonché, *ex multis*, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 228/2021, n. 216/2021 e n. 1/2018; Sez. giur. Veneto, sent. n. 428/2017 e n. 145/2017; Sez. giur. Lazio, sent. n. 185/2013 e n. 157/1999; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 109/2011, n. 986/2008 e n. 835/2008). Difatti, come statuito dalla Corte di cassazione (*ex pluribus*, Cass. civ. V, sent. n. 22548/2008; Cass., Sez. Tributaria, sent. n.19251/2005; Cass. civ. I, sent. n. 3626/2004; Cass. civ. Lav., sent. n. 9358/2005): *“La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cpp. (cd. patteggiamento) costituisce elemento indiscutibile di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova ”*.

In ogni caso, nel caso di specie, anche le risultanze istruttorie emergenti dal fascicolo penale e versate in atti nel presente giudizio, vagliate da questo Collegio secondo il proprio prudente ed autonomo apprezzamento (art. 116 del Codice di procedura civile), non conducono a discostarsi dalla valutazione del giudice penale circa i gravi plurimi comportamenti illeciti posti in essere dai convenuti, i quali,

peraltro, non hanno sollevato sul punto alcuna contestazione.

Nell'esame dei profili della fattispecie oggetto del presente giudizio rilevanti sul piano della responsabilità amministrativa, risulta quindi anzitutto indiscussa la sussistenza, oltre che del presupposto del rapporto di servizio, avendo i convenuti agito nelle rispettive qualità di dipendenti dell'allora Ausl 6 di Livorno, anche dell'elemento della antigiuridicità delle relative condotte, essendo le stesse palesemente in contrasto con i generali doveri di onestà, diligenza e legalità, gravanti su ogni lavoratore pubblico in base agli articoli 54 e 97 della Costituzione.

2. Ciò posto, questo Collegio è dunque chiamato a valutare se dai fatti delittuosi in discorso siano derivati i danni erariali che la Procura attrice imputa a carico degli stessi convenuti a titolo di dolo, ovvero:

- un danno patrimoniale diretto consistente nel costo dei farmaci sottratti di euro 3.674,76;

- un danno da spese indirette di gestione sostenute dall'Amministrazione di euro 1.665,87;

- un danno da violazione del rapporto sinallagmatico contestato per euro 1.406,42 al sig. B. F. e per euro 837,10 alla sig.ra L.C.;

- un danno all'immagine subito dall'AUSL Toscana Nord Ovest di euro 20.000,00.

2.1 La domanda attorea risulta anzitutto fondata con riferimento alla prima posta erariale sopra indicata, relativa al costo delle specialità farmaceutiche oggetto di illecita appropriazione da parte dei convenuti ai danni dell'Azienda sanitaria di appartenenza.

Nessun dubbio ricorre circa la compiuta dimostrazione dell'*an* del nocumento sofferto dalla suddetta Amministrazione, posto che la privazione subita dei beni in questione costituisce elemento costitutivo della fattispecie illecita accertata, anche sotto il profilo della reiterazione delle condotte da cui è conseguita.

In ordine al *quantum*, può farsi ricorso all'utilizzo degli ordinari strumenti di valutazione a disposizione del giudice, tra i quali l'impiego del potere di determinazione equitativa del danno ex articoli 1226 e 2056 del Codice civile. In argomento, la Corte di Cassazione ha precisato come possa procedersi in tal senso non soltanto quando sia assolutamente impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alle peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione del pregiudizio patrimoniale si appalesi particolarmente difficile (Cass. civ. VI, sent. n. 32476/2018, Cass. civ. III, sent. n. 19148/2005). Peraltro, nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr. questa Sezione , sent. n. 7/2022).

Nel caso di specie, la liquidazione del danno cui è pervenuto l'attore erariale in via equitativa è da ritenersi ragionevole, nonché correttamente basata sulla quantificazione del valore dei farmaci sottratti operata dalla stessa Amministrazione lesa. Risulta infatti che, a

tal fine, l'AUSL Toscana Nord Ovest, con l'ausilio specializzato della propria Farmacia Ospedaliera della zona Livornese, ha preliminarmente ricostruito i prezzi unitari (distintamente secondo il diverso dosaggio della singola fiala o confezione) dell'epoca delle specialità medicinali a base di Eritropoietina alfa in uso nel 2014 presso il reparto di dialisi U.O. Nefrologia in cui sono avvenuti gli eventi di illecita sottrazione. Dopo di che, ha effettuato la stima del valore complessivo dei farmaci sottratti, considerando la differenza tra le spese sostenute per l'acquisto delle suddette specialità medicinali consumate nei primi quattro mesi del 2014 (periodo in cui sono realizzate le condotte criminose dei convenuti) e quelle sostenute in relazione ai consumi degli stessi farmaci nel corrispondente quadrimestre del precedente anno 2013. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dei convenuti, pertanto, detta operazione non può considerarsi affatto apodittica, risultando suffragata da elementi logici e di calcolo puntualmente definiti e assolutamente condivisibili. Il risultato che ne scaturisce, inoltre, consiste in un dato obiettivo medio non necessariamente sfavorevole per i convenuti, visto che, in ipotesi, il volume reale e il valore dei farmaci sottratti potrebbero essere stati entrambi superiori se i farmaci invece effettivamente utilizzati per la cura dei pazienti fossero stati, nel periodo di consumazione dei reati (primo quadrimestre del 2014), per qualunque ragione in misura inferiore a quella registrata nel corrispondente periodo dell'anno precedente adottato come parametro di riferimento.

Per quanto sopra, quindi, i convenuti sono considerati responsabili in

via solidale, nonché in misura paritaria tenuto conto dei ruoli rivestiti e dell'incidenza causale delle rispettive condotte rispetto al verificarsi dell'evento, del danno patrimoniale diretto in questione per l'importo complessivo di euro 3.674,76.

2.2 Ai convenuti deve essere addebitata anche la posta risarcitoria concernente le spese indirette di gestione che l'AUSL Toscana Nord Ovest ha dovuto sostenere in conseguenza delle vicende processuali che hanno riguardato i due dipendenti in questione.

In linea generale, la giurisprudenza contabile tende a ravvisare un danno erariale in relazione alle situazioni in cui la condotta illecita del soggetto legato da rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia determinato effetti distorsivi sui processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, tali da rendere necessarie azioni amministrative straordinarie con impiego di risorse sottratte al normale perseguimento dei fini istituzionali (Sez. giur. Toscana, sent n. 3/2022; Sez. Il centr. App., sent. n. 43/2020 e sent. n. 301/2018). Siffatta impostazione intende valorizzare l'aspetto della "disutilità della spesa" (v., *ex multis*, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 142/2022; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 139/2015) e risponde all'esigenza di riparazione dei pregiudizi per la legalità e legittimità dell'azione amministrativa e delle disfunzioni in termini di diminuzione di efficienza, efficacia, economicità e qualità nella prestazione di un servizio pubblico, derivanti dal comportamento colpevolmente commissivo od omissivo del pubblico dipendente, talvolta avente rilievo penalistico e comunque sfociante nell'illecito esercizio di pubbliche

funzioni o nel mancato adempimento dei compiti cui era adibito (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 143/2017). E così, tra le applicazioni concrete che si possono riscontrare, figurano anche casi, analoghi a quello trattato in questa sede, di addebiti per danni corrispondenti al dispendio delle risorse di personale impiegate in attività straordinarie conseguenti al comportamento illecito del dipendente (cfr.: Sez. giur. Lazio, sent. n. 337/2021; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 256/2021, sent. n. 158/2017 e sent. n. 143/2017; Sez. giur. Marche, sent. n. 315/2021 e sent. n. 11/2018; Sez. giur. Campania, sent. n. 1037/2015).

Nel caso specifico, il danno in questione si considera provato nella sua manifestazione concreta in relazione all'attestazione del Direttore Generale della AUSL Toscana Nord Ovest del 15.9.2021, successivamente confermata con nota dell'8.10.2021 che individua, secondo le qualifiche rispettivamente rivestite, i dipendenti dell'Amministrazione coinvolti in attività straordinarie direttamente consequenziali rispetto agli accadimenti che hanno costituito oggetto dei procedimenti giudiziari instaurati a carico degli odierni convenuti. Tale rappresentazione risulta infatti assolutamente attendibile in relazione alle varie figure professionali segnalate, tutte verosimilmente interessate alle attività in argomento in relazione alle funzioni intestate, come sicuramente può affermarsi per i dirigenti responsabili e i relativi collaboratori del settore Affari Legali, dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), del settore Professioni Infermieristiche e del servizio Gestione Risorse Umane.

Anche il *quantum* del danno in euro 1.665,87 risulta correttamente

determinato in quanto puntualmente ricostruito in corrispondenza dell'ammontare degli emolumenti pagati dall'Amministrazione ai dipendenti di cui sopra per il numero di ore di lavoro complessivamente distolte dalle rispettive mansioni ordinarie per essere dedicate alle suddette attività ultronee (cfr. Sez. giur. Marche, sent. n. 11/2018). Anche il suddetto importo va posto a carico degli odierni convenuti in misura paritaria e in via solidale, in aderenza alla prospettazione attorea.

2.3 Meritano integrale accoglimento, salvo la rettifica del marginale errore di calcolo circa l'importo da addebitare alla sig.ra L.C., anche le richieste risarcitorie distintamente destinate a ciascun convenuto relativamente al danno rispettivamente provocato per lesione del rapporto sinallagmatico con l'Amministrazione datrice di lavoro, per entrambi determinato dalla retribuzione ad essi indebitamente erogata in corrispettivo di attività illecite svolte in orario di servizio per fini egoistici.

In generale, la figura di danno in questione si configura allorquando le energie lavorative del dipendente sono distolte dai compiti istituzionali assegnati, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della pubblica amministrazione, per essere destinate al compimento di attività illegali, in specie di rilievo penale, con conseguente disutilità della relativa spesa (Sez. I centr. App., sent. n. 119/2021; Sez. III centr. App., sent. n. 197/2021). Infatti, quando il lavoratore agisce non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso di reciprocità tra le prestazioni

lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. giur. Lazio, sent. n. 76/2020).

Tale è la situazione che si è prodotta nella fattispecie in esame, connotata dall'aver i convenuti posto in essere condotte volte a perpetrare i gravi reati descritti (in specie di appropriazione indebita aggravata) nell'ambito della propria prestazione lavorativa o, comunque, utilizzando la propria posizione funzionale all'interno dell'Ospedale di Livorno, peraltro con episodi dannosi comprovatamente reiterati. La retribuzione corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza non ha quindi compensato solo lo svolgimento di doverose attività istituzionali ma, quanto meno in parte, ha indebitamente arricchito gli stessi dipendenti per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di delitti. Il danno è quindi stato arrecato tramite la distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio, rendendo indebita parte della retribuzione percepita (Sez. III centr. App., sent. n. 241/2019, Sez. giur. Toscana, sent. n. 3/2022).

In ordine alla quantificazione concreta di tale danno, questo Collegio condivide il metodo seguito dall'attore erariale che ha rapportato le pretese di ristoro agli emolumenti stipendiali lordi rispettivamente percepiti dai convenuti nel periodo in cui si collocano le condotte illecite considerate nella sentenza penale di patteggiamento già menzionata (gennaio-aprile 2014) e reputa altresì corretto il ricorso a criteri valutativi in via equitativa ex art. 1226 del Codice civile.

I dati retributivi complessivi che qui interessano risultano attestati dall'Ente di appartenenza, e quindi con efficacia certativa privilegiata (cfr. questa Sezione, sent. n. 5/2022 e sent. n. 81/2020), nelle già considerate note del Direttore Generale del 15.9.2021 e dell'8.10.2021 e sono pari, rispettivamente, a euro 10.406,42 per la sig.ra L.C. e a euro 8.371,00 per il sig. B. F.. Alla luce dell'accertata reiterazione delle condotte illecite emergenti dalle risultanze processuali e dagli atti investigativi, che induce a valutare come temporalmente intensa l'attività dedicata alla realizzazione degli intenti criminosi, a dispetto dell'obbligo di svolgere i compiti e le mansioni di rispettiva competenza, il Collegio ritiene congrua nella fattispecie la determinazione del danno da lesione del nesso sinallagmatico nella misura di un decimo (1/10) delle retribuzioni lorde sopra indicate, e quindi pari a euro 1.040,64 per la sig.ra L.C. (e quindi non a euro 1.406,42 come indicato dalla Procura attrice) e a euro 837,10 per il sig. B. F..

2.4 Dal corretto apprezzamento dell'esito del procedimento penale svoltosi a carico degli odierni convenuti discende invece il rigetto della domanda di risarcimento relativa al danno all'immagine che sarebbe derivato in capo all'AUSL Toscana Nord Ovest.

Come riferito in narrativa, in sede di rinvio a giudizio è stata in effetti formulata, a carico di entrambi i soggetti in questione, anche l'imputazione di essersi resi responsabili di condotte ascrivibili al reato di peculato ex art. 314 c.p.

Ciò detto, e ferma restando l'azionabilità in generale del danno all'immagine anche a seguito di una sentenza definitiva di

patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cfr., *ex plurimis*: Sez. I centr. App., sent. n. 262/2021; Sez. III centr. App., sent. n. 502/2015; Sez. II centr. App., sent. n. 269/2010; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 228/2021 e sent. n. 216/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n. 100/2017 e sent. n. 23/2016; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 79/2016), nel caso specifico va tuttavia rilevato che la considerata sentenza n. 321/2020 del GUP presso il Tribunale di Livorno (divenuta irrevocabile), nel provvedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti stabilisce nel dispositivo stesso quanto di seguito: *"....applica sull'accordo delle parti, , riqualificati fatti rubricati ai sensi dell'art. 314 c.p. nel delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., aggravata ex art. 61 n. 9 c.p."*.

Risulta dunque all'evidenza che nei confronti del sig. B. F. e della sig.ra L.C. non sia stata emessa alcuna pronuncia di condanna per peculato (né per qualsiasi altro delitto contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 314-335*bis* del Codice penale), posto che, secondo la richiamata sentenza che ha definito il procedimento penale instaurato a loro carico, essi posero in essere condotte riconducibili alla diversa fattispecie dell'appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e 61 n. 9 c.p.

Difetta pertanto nel caso esaminato il necessario presupposto per il legittimo esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine da parte della Procura erariale, previsto dall'articolo 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e consistente nella previa pronuncia di una sentenza

irrevocabile di condanna per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo secondo, Capo primo, del Codice penale.

In argomento, infatti il Collegio ritiene di ribadire l'orientamento già espresso da questa Sezione giurisdizionale secondo cui, l'introduzione del codice di giustizia contabile, in particolare del comma 7 dell'articolo 51, e la contestuale abrogazione dell'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, non hanno modificato il regime di proponibilità dell'azione risarcitoria per danno d'immagine della pubblica amministrazione ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, la quale continua ad essere esercitabile solo per i danni causati dai delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale. (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 272/2020, n. 393/2019 e n. 174/2018; in senso conforme v. Sez. II centr. App., sent. n. 183/2020, nonché, con esame approfondito delle varie questioni interpretative, Sez. III centr. App., sent. n. 66/2020).

In proposito, risulta opportuno riportare e confermare alcuni passaggi svolti nel primo precedente sopra richiamato in cui si afferma: <<...*allo stato attuale, la disciplina del danno all'immagine risulta affidata ai commi 6 e 7 dell'art. 51 del codice di giustizia contabile ed alle abrogazioni dallo stesso previste all'art. 4 dell'all. 3 in esso contenuto.*

..... è opportuno valutare, come anche suggerito dalla Corte Costituzionale, una serie di elementi, tra cui la portata dell'art. 17, comma 30 ter del decreto-legge 78/09 nonché il tipo di rinvio operato da detta norma rispetto all'art. 2 della legge 97/01; è opportuno, altresì, valutare la portata della legge di delega e, segnatamente, la portata

innovativa della stessa.

Con riferimento al primo aspetto, è stato stabilito (v. per tutte Corte conti Toscana 174/2018 – 393/2019; Terza Appello 66/2020) come il meccanismo di abrogazioni e rinvii operato dal legislatore delegato non abbia intaccato l'impostazione già precedentemente data dal legislatore all'azione contabile per danno all'immagine, dovendosi intendere il rinvio operato dall'art. 17 comma 30 ter, al già menzionato art. 7 legge 97/2001, come un rinvio rigido, come può facilmente desumersi dall'intento del legislatore medesimo che ha voluto espressamente indicare le ipotesi delittuose dalle quali possa derivare un danno all'immagine contro la pubblica amministrazione. La successiva abrogazione dell'art. 7 della legge 27/2001, pertanto, ha, in ogni caso, lasciato immutati i casi ed i modi precedentemente previsti dalla legge. Deve, così, ribadirsi la necessità di una precedente e pregiudiziale sentenza irrevocabile di condanna per un previsto dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, così come implicitamente stabilito anche dal legislatore delegato all'art. 51, comma 7, del decreto legislativo 174/2016. Inoltre, come suggerito dalla Corte Costituzionale e come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte conti Toscana 174/2018 – 393/2019), con l'art. 20 della L. 124/2015, il legislatore delegante non ha inteso conferire una delega al Governo utile ad assicurare una revisione sostanziale della fattispecie del danno all'immagine, ma ha voluto delegare unicamente il "riordino e (...) ridefinizione della disciplina processuale concernente (...) i giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti".

Il legislatore delegante, infatti, ha voluto delegare al Governo soltanto il riordino della disciplina processuale applicabile ai giudizi innanzi alla Corte dei conti, senza voler procedere ad alcuna innovazione di natura sostanziale e, segnatamente, ad una riforma in senso ampliativo della disciplina del danno all'immagine.

Deve ritenersi pienamente confermata, pertanto, la volontà del legislatore di consentire alle Procure contabili di sanzionare le ipotesi di danno all'immagine unicamente nei casi di sentenze irrevocabili di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione previsto nel capo I, titolo II, libro II del codice penale.

L'art., 51 comma 7, decreto legislativo 174/2016 impone, infatti di comunicare al Procuratore regionale competente unicamente le sentenze penali irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da essi controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse.

Da ultimo, di fondamentale importanza nella operazione ermeneutica di che trattasi è, così come suggerito dalla Corte Costituzionale, il riferimento al concetto di delitto commesso "a danno" delle pubbliche amministrazioni. Come noto, il delitto "a danno" di qualcuno consiste nella effettiva compromissione del bene di volta in volta tutelato dalla norma; in armonia con quanto previsto nel nostro ordinamento, sono delitti commessi in danno dell'amministrazione pubblica, unicamente i delitti di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, rubricato "Dei delitti contro la Pubblica amministrazione" (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 272/2020, cit.).

Alla luce di quanto sopra affermato, dunque, non si riscontrano nella fattispecie le condizioni per porre a carico dei convenuti il risarcimento dei danni causati all'immagine dell'amministrazione di appartenenza,

3. Quanto all'elemento soggettivo, infine, non sussiste alcun dubbio sul fatto che la responsabilità risarcitoria come sopra definita sia ascrivibile in capo ad entrambi i convenuti a titolo di dolo, tenuto conto, segnatamente, del particolare dispregio manifestato rispetto alle regole disciplinanti lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio, della incontestabile consapevolezza del danno inferito con le proprie condotte al patrimonio dell'Amministrazione di appartenenza, nonché della volontà di compiere le azioni criminose al fine di ottenere i vantaggi economici derivanti dalla illecita commercializzazione dei farmaci sottratti.

4 Conclusivamente, questo Collegio ritiene che le pretese azionate dalla Procura attrice meritino accoglimento parziale e che i convenuti siano tenuti a versare in favore dell'AUSL Toscana Nord Ovest, quale Amministrazione lesa, la somma complessiva di euro 7.218,37, da addebitarsi secondo la seguente ripartizione:

- euro 5.340,63 (3.674,76 + 1.665,87) a carico del sig. B. F. e della sig.ra L.C. in misura paritaria e con vincolo di solidarietà, a titolo di ristoro del danno patrimoniale diretto e del danno da spese indirette di gestione;

- euro 837,10 a carico del sig. B. F. a titolo di ristoro del danno da violazione del rapporto sinallagmatico;

- euro 1.040,64; a carico della sig.ra L.C. a titolo di ristoro del danno

da violazione del rapporto sinallagmatico.

Detti importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del giudice penale fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate, sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

5. Dati i termini della soccombenza pronunciata, in applicazione dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 62588 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, condanna il sig. **B. F.** e la sig.ra **L.C.** al pagamento in favore dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest della somma complessiva di **euro 7.218,37=** (diconsi euro settemiladuecentodiciotto,37=), da addebitarsi a ciascuno secondo la seguente ripartizione:

- **euro 5.340,63** a carico del sig. B. F. e della sig.ra L.C. in misura paritaria e con vincolo di solidarietà;
- **euro 837,10** a carico del solo sig. B. F.;
- **euro 1.040,64**; a carico della sola sig.ra L.C..

Tutte le somme suindicate sono da incrementarsi della rivalutazione

monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, dall'ultima data considerata e sino all'effettivo soddisfacimento del credito.

Compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2023

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.

L'estensore

Claudio Guerrini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Angelo Bax

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi dei convenuti, nonché dei rispettivi danti causa ed eredi.

Firenze, 20 giugno 2023

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

Firmato digitalmente